

Presidente. Non fa alcuna proposta?

Plebano. Nossignore. Sarebbe inutile.

Presidente. Allora, metto a partito l'articolo 15 nel suo complesso.

(È approvato).

Articolo 14, 15 del progetto ministeriale, che ora diventerebbe 16:

“ I materiali da costruzione, che possono andar soggetti a dazio comunale, sono quelli atti ad essere impiegati nelle costruzioni murarie o degli edifizi stabilmente fondati sul suolo e dei loro affissi.

“ È fatta facoltà al Governo del Re di autorizzare i comuni, che ne facciano richiesta, ad esigere la tassa direttamente dai costruttori, prendendo per base l'accertamento dei materiali effettivamente impiegati nelle costruzioni.

“ Le formalità da seguirsi per tale accertamento saranno determinate con regolamento da approvarsi per decreto reale. ”

L'onorevole Froia ha facoltà di parlare.

Froia. A quest'articolo io intendo di proporre una lieve modificazione.

La necessità di questa disposizione è così dimostrata nella relazione ministeriale.

“ Un'altra riforma che fu sempre urgente, è quella riguardante il trattamento dei materiali. La riforma consisterebbe nel definire con precisione i materiali i quali possono essere soggetti al dazio comunale, affinché non rimangano colpiti sotto quella denominazione le materie prime e ausiliarie. ”

Successivamente l'onorevole ministro accenna a certi precedenti che vi sono in proposito, e la Commissione si riferisce, in questa parte, a quanto ebbe a proporre l'onorevole ministro.

Ora a me pare che la disposizione della quale fu data lettura, contenga una definizione alquanto ambigua e pericolosa.

La deputazione provinciale di Torino, in una sua Memoria nella quale s'illustrano varie parti di questo disegno di legge, venuta sull'articolo 15 appunto accenna al pericolo dell'ambiguità della definizione, facendo osservare che con quest'articolo molti materiali possono essere promiscuamente colpiti; senz'altro sia detto espressamente che è dovuto per questi materiali il dazio.

Accenna pure la deputazione provinciale che l'esazione diretta della tassa fatta sulla base dei materiali impiegati, può dar luogo a facili frodi,

ed incoraggiare l'uso di materiale scadente, contro il pubblico interesse.

Ora, di fronte a questo pericolo, a me pare che le vie da seguire possano essere due. Od ammettere il sistema che vige in Francia secondo il quale la legge stabilisce i materiali soggetti a dazio, ovvero determinare nel regolamento quali siano realmente questi materiali che possono essere soggetti a dazio.

Quanto al primo sistema dichiaro francamente che non mi pare da seguire. Non si potrebbe in una legge venire a particolari troppo minuti.

Quindi io sarei d'avviso che, poichè in questo articolo si accennava ad un regolamento di là da venire relativamente all'autorizzazione da concedersi ai comuni che ne facciano richiesta, di esigere il dazio direttamente dai costruttori prendendo per base l'accertamento dei materiali effettivamente impiegati nella costruzione, che all'ultimo capoverso di questo articolo 15 si sostituisse il seguente:

“ Le norme da seguirsi per l'indicazione e l'accertamento dei materiali che possono andare soggetti a dazio, nonchè per la suddetta facoltà concessa ai comuni saranno determinate con regolamento da approvarsi con decreto reale. ”

Io credo che l'onorevole ministro e la Commissione accetteranno questa modificazione, la quale ha soltanto per oggetto di stabilire appunto, come si esprimeva l'onorevole ministro nella sua relazione, con più precisione quali sieno i materiali che devono andar soggetti a dazio; e la precisione mi pare non possa essere mai troppa in una legge di questa natura.

Trasmetto quindi alla Presidenza la mia modificazione persuaso che sarà accettata dal ministro e dalla Commissione.

Presidente. L'onorevole Vigoni ha presentato un emendamento: ha facoltà di svolgerlo.

Vigoni. L'emendamento che ho presentato riguarda solo i termini entro cui potrebbero essere applicate le disposizioni riguardanti l'accertamento dei materiali a piè di fabbrica, ossia in cantiere.

Siccome questa disposizione, come tutte le altre riguardanti le modificazioni alle disposizioni vigenti sul dazio consumo, a termini dell'articolo 18 non potrebbe andare in vigore che alla scadenza del quinquennio in corso, e siccome all'applicazione di questa disposizione non credo che possa ostare alcuna delle clausole inserite nei contratti in corso, così ho domandato che la facoltà data al Governo del Re di autorizzare i comuni, che ne